

# **TI\_GERICHTE 11.1996.133 vom 16. Januar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1996.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.133)

FR: TI\_GERICHTE 11.1996.133 du 16 janvier 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1996.133 del 16 gennaio 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Dal fascicolo processuale risulta che il Pretore, alla fine dell'udienza del 13 agosto 1996, ha richiamato alle parti le norme sulla procedura di camera di consiglio, precisando di considerare la lite alla stregua di un'azione possessoria. A prescindere dalla circostanza che la convenuta nulla ha eccepito al riguardo e ha proceduto alla discussione finale, la questione di sapere se il primo giudice abbia ecceduto i suoi poteri può rimanere indecisa, dato che l'appello dev'essere accolto – come si vedrà in appresso – già trattando la vertenza come un'azione possessoria. Per tale motivo non si giustifica neppure l'assunzione delle prove offerte dall'appellante e rifiutate dal Pretore.

### **E. 3**

Secondo l'art. 927 CC chi ha tolto ad altri una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente (cpv. 1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritorglierla all'attore (cpv. 2). L'illecita violenza non deve necessariamente consistere in un atto di forza: basta che si traduca in un atto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, Berner Kommentar, n. 22 all'introduzione degli art. 926-929 CC con richiami). La prova del diritto prevalente deve poter essere recata senza causare ritardi nella procedura; il titolo sul quale si basa il convenuto deve essere liquido, né il convenuto può invocare la presunzione derivante dal possesso attuale (Steinauer, Les droits réels, tomo I, n. 347, pag. 94).

### **E. 4**

L'appellante vanta un diritto di ritenzione sulla merce a seguito di un credito nei confronti dell'appellata per il mancato appuramento di due documenti doganali (T1 n. \_\_\_\_\_ e T1 n. \_\_\_\_\_) emessi su incarico della stessa appellata relativamente a spedizioni successive. L'appellata contesta la pretesa, facendo valere che partner contrattuale dell'appellante in tali occasioni era la \_\_\_\_\_. Ora, a un esame meramente sommario come quello che presiede l'esame di un'azione possessoria e delle sue eccezioni, il diritto di ritenzione vantato dall'appellante appare legittimo. Per l'art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. In base a questa disposizione gli oggetti sui quali viene esercitato il diritto di ritenzione devono trovarsi in possesso del creditore con la volontà del debitore. Ciò presuppone un valido trasferimento del possesso

per l'esecuzione del negozio giuridico principale, sulla base del quale si fonda indirettamente il possesso degli oggetti ritenuti ( Zobl , Berner Kommentar, Berna 1996, n. 161 ad art. 895 CC). Il diritto di ritenzione presuppone in secondo luogo l'esistenza di un credito valido ed esigibile (Zobl, op. cit., n. 166 ad art. 895 CC; Steinauer , Les droits réels, tomo III, 2 a edizione, n. 3138a, pag. 357; DTF 105 II 192 e segg.), come pure una connessione tra il credito e l'oggetto della ritenzione. Fra commercianti tale connessione esiste già per il fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari (art. 895 cpv. 2 CC). Per ammettere un diritto di ritenzione fra commercianti basta, in altri termini, che il credito e il possesso della merce ritenuta dipendano dalla loro relazione d'affari ( Zobl , op. cit., n. 231 ad art. 895 CC; DTF 115 IV 213). Poco importa che il possesso dell'oggetto ritenuto derivi dallo stesso negozio giuridico o da negozi giuridici diversi: decisivo è che il credito e il possesso si basino su fatti – anche precedenti – che rientrino nelle relazioni d'affari tra le parti ( Zobl , op. cit., n. 236 ad art. 895 CC).

## **E. 5**

Dal fascicolo processuale risulta che l'11 aprile 1996 \_\_\_\_\_ ha venduto all'appellata merce per complessivi US\$ 22'743 (doc. 6), merce che è stata ceduta il giorno medesimo dall'appellata a una ditta di Madrid (doc. 7). Sempre lo stesso giorno l'appellante ha emesso per conto dell'appellata una dichiarazione doganale di transito comunitario (T1 n. \_\_\_\_\_0) attestante l'invio di 345 colli dal Ticino a Madrid (doc. 8). Il 18 aprile 1996 \_\_\_\_\_ ha chiesto all'appellante l'emissione di un documento doganale di transito comunitario relativo al trasporto di 407 colli (doc. 10). Quello stesso giorno l'appellata ha venduto a una ditta spagnola merce per complessivi Ptas 8'432'484 (doc. 11). L'appellante ha emesso il 18 aprile 1996 il documento T1 relativo al trasporto di 407 colli dal Ticino alla Spagna (T1 n. \_\_\_\_\_), facendo riferimento alla fattura della medesima data emessa dall'appellata alla ditta spagnola (doc. 12). Infine, il 20 maggio 1996 \_\_\_\_\_ ha inviato all'istante una fattura relativa al trasporto dell'11 aprile 1996, nella quale era indicata la \_\_\_\_\_ quale mittente e l'appellata quale destinataria (doc. 9), e una fattura relativa al trasporto del 18 aprile 1996, con le medesime indicazioni (doc. 13). Le fatture non sono state contestate. Ora, le medesime operazioni risultano essere state eseguite anche per il trasporto dei 440 colli oggetto del diritto di ritenzione e per la quale la \_\_\_\_\_ ha chiesto il 25 marzo 1996 l'emissione della documentazione doganale di transito comunitario (T1 \_\_\_\_\_: doc. 3, 4, 5, B e C; v. consid. A). In siffatte evenienze si può concludere, a livello di mera verosimiglianza, che l'appellata è debitrice verso l'appellante anche delle spese sostenute in relazione ai due trasporti successivi. Intanto non è contestato che l'appellata abbia fatto fronte al pagamento delle spese occasionate dal primo trasporto (doc. G); inoltre la fattura della \_\_\_\_\_ del 16 maggio 1996 (doc. E) indica, come quelle successive del 20 maggio 1996 (doc. 9 e 13), l'appellata quale destinataria. Infine la \_\_\_\_\_ ha indicato, quando ha chiesto l'emissione del primo documento T1, che la merce veniva commercializzata per conto dell'appellata, alla quale doveva essere inviata la fattura (doc. B, ultimo fogli e 2). Tanto basta, a un esame puramente sommario, per ritenere che i tre trasporti, seppure ordinati da \_\_\_\_\_, riguardavano merce appartenente all'appellata, ragione per cui quest'ultima risulta essere debitrice nei confronti dell'appellante anche per le operazioni contestate.

## **E. 6**

La validità del diritto di ritenzione dipende dall'esigibilità del credito vantato. Il Pretore ha negato l'esistenza di un credito esigibile poiché, quand'anche l'appellante dovesse pagare dazi o penalità doganali, queste non costituirebbero ancora un credito nei confronti dell'istante. Se non che, il credito vantato non deve necessariamente essere liquido: il creditore può esercitare il diritto di ritenzione anche se il suo credito è contestato o se l'importo non può essere ancora stabilito con esattezza (Zobl, op. cit., n. 170 ad art. 895 CC; Steinauer, op. cit., n. 3138a, pag. 357; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, n. 75 ad art. 895 CC; ZBJV 1933 pag. 279 e segg.). Esistenza e ammontare del credito dovranno eventualmente essere chiariti nell'ambito del processo di merito (Zobl, op. cit., n. 170 ad art. 895 CC). Nella fattispecie, a un esame sommario, il credito appare esigibile. Anzitutto parte dello stesso è noto: esso riguarda le spese sostenute per il rientro dei 440 colli dalla Spagna che sono con-testate solo parzialmente dall'appellata (osservazioni, pag. 10). Inoltre vanno aggiunte le spese che saranno accollate all'appellante per il mancato appuramento del documento T1 n. \_\_\_\_\_ relativo al trasporto dell'11 aprile 1996 (doc. 19) e del documento T1 n. \_\_\_\_\_ per il trasporto del 18 aprile 1996 (doc. 18) che – come si è visto – concernono merce appartenente all'appellata. Tale credito risulta dal fatto che la \_\_\_\_\_. è garante nei confronti delle autorità doganali per la corretta esecuzione del trasporto. Tenuto conto del fatto che la debitrice risulta essere una società svizzera e che il garante si dovrà rivolgere alla corrispondente svizzera, quest'ultima dovrà chiedere la rifusione delle spese all'appellata, proprietaria della merce oggetto delle dichiarazioni doganali. Ciò posto, a un esame di mera verosimiglianza il diritto di ritenzione vantato dall'appellante risulta legittimo. Si aggiunga che il proprietario di un bene mobile sul quale è esercitato un diritto di ritenzione a garanzia di un credito contestato può chiederne la restituzione, dietro deposito giudiziario di una somma sufficiente a garantire il credito, comunque non eccedente il valore del bene ritenuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 458; Oftinger/Bär, op. cit., n. 14 ad art. 898 CC). Ne discende che l'appello deve essere accolto e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

#### **E. 7**

Visto l'esito dell'appello, appare superfluo esaminare le altre censure sollevate nel gravame.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Tenuto conto della soccombenza dell'istante, analoga modifica deve subire il pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.